



DELIBERA N. 358 del 20 luglio 2023

Oggetto

.....OMISSIS..... - Concorso di progettazione – art.155 del d.lgs. 50/2016 e art. 46 del d.lgs. 36/2023 -
Richiesta parere.

AG3/2023

Riferimenti normativi

Art. 155, comma 4, d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Codice dei contratti pubblici - Contratti pubblici - Disciplina – Concorso di progettazione – Commissari di gara – Anonimato – Nominativi dei concorrenti - conoscibilità.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’Adunanza del 20 luglio 2023

Premessa

Con nota pervenuta in data 8 giugno 2023, acquisita al prot. n. 44144, ilOMISSIS..... ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità una richiesta di parere in ordine al concorso di progettazione disciplinato dagli articoli 152 e seguenti del d.lgs. 50/2016, con particolare riguardo alle previsioni dell’art. 155, comma 4, del Codice.

In particolare l’Amministrazione istante evidenzia che ai sensi dell’art. 155, comma 4, citato, i membri della commissione giudicatrice devono esaminare i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

Al fine di dare applicazione al disposto normativo richiamato, nello svolgimento dei concorsi di progettazione, ilOMISSIS..... utilizza una piattaforma web denominata “.....OMISSIS.....” che consente di gestire l’intero iter concorsuale, garantendo l’anonimato dei candidati fino al momento della proclamazione dei vincitori. La procedura non consente ai commissari, individuati dopo la scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali, di conoscere i nominativi dei partecipanti se non all’esito della procedura selettiva, al momento della predisposizione della graduatoria finale.

L’utilizzo della piattaforma sopra indicata, tuttavia, a parere dell’istante, pone taluni problemi con riguardo al rispetto delle previsioni dell’art. 77, comma 6, del D.lgs. 50/2016 (richiamato dal comma 1 dell’art. 155), secondo le quali i commissari devono dichiarare di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e/o conflitti di interesse con i partecipanti alla procedura concorsuale.

Posto che, come sopra indicato, la piattaforma “.....OMISSIS.....” non consente ai componenti della commissione giudicatrice di conoscere i nominativi dei partecipanti fino all’esito della procedura selettiva, la predetta dichiarazione, resa all’atto di insediamento della commissione, appare all’Amministrazione poco significativa, potendo gli stessi dichiarare di non essere a conoscenza del fatto che alla procedura partecipano soggetti nei cui confronti potrebbe sorgere l’obbligo dell’astensione per la sussistenza di

conflitti di interesse. Infatti, solo all'esito della procedura di valutazione prima di redigere la graduatoria, ai commissari è richiesta una nuova dichiarazione confermativa o meno dell'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del richiamato art. 77, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui risulti sussistente un'ipotesi di conflitto di interesse, si dà luogo (in ossequio a quanto previsto nella *lex specialis*) all'esclusione del partecipante con il quale sussiste il conflitto di interesse. Tale esclusione è disposta nel caso in cui sia stato disatteso l'obbligo in capo all'operatore economico (di regola contemplato nella *lex specialis*) di dichiarare l'esistenza di rapporti di varia natura con taluno dei commissari, tali da potere giustificare la sostituzione di quest'ultimo dai lavori della commissione giudicatrice per sussistenza di conflitto di interessi.

Dal procedimento descritto, utilizzato per garantire il rispetto dell'anonimato previsto dall'art. 155 del Codice, derivano quindi alcune criticità, potendo comportare l'esclusione *ex post* del concorrente (ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e della delibera Anac n. 436/2020) e ribaltando sullo stesso le conseguenze discendenti dalla sussistenza di conflitti di interesse.

È stato evidenziato al riguardo che la sussistenza delle predette situazioni di incompatibilità/conflitti di interessi dei commissari di gara, a garanzia dell'imparzialità di giudizio degli stessi, dovrebbe essere valutata *ex ante*, all'atto di insediamento della commissione, mediante richiesta di una dichiarazione consapevole da parte dei singoli commissari.

L'Amministrazione istante chiede quindi se non sia più corretto comunicare fin da subito ai commissari i nominativi dei partecipanti al concorso di progettazione, mediante presentazione di un elenco degli stessi, fermo restando l'obbligo di rendere impossibile l'associazione del progetto (da esaminare in forma anonima) con il nome del professionista che lo ha redatto.

Tale soluzione sembrerebbe in linea con quanto richiesto dall'art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, che impone l'anonimato nell'esame dei progetti e contemporaneamente consentirebbe alla stazione appaltante, una volta acquisite le dichiarazioni a monte e non a valle della procedura, di intervenire prontamente in caso di sussistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, evitando dispendiose procedure che potrebbero concludersi con la loro caducazione o con l'esclusione di uno o più degli operatori utilmente collocati in graduatoria.

Procedendo nei termini indicati, inoltre, si eviterebbe di imporre al partecipante, diversamente da quanto previsto nel Bando di gara, l'onere - non contemplato dalla legge - di comunicare alla stazione appaltante, pena la esclusione, la sussistenza di conflitti di interesse con uno o più dei componenti della commissione.OMISSIS..... chiede quindi all'Autorità di esprimere avviso su quanto sopra rappresentato.

Considerazioni

Al fine di esprimere avviso sulla questione sollevataOMISSIS....., occorre premettere che a seguito di un esposto relativo ad un concorso di progettazione indetto dalla predetta Amministrazione mediante uso della piattaforma "....OMISSIS.....", con delibera n. 436/2020 l'Autorità ha espresso avviso in ordine ad un caso di conflitto di interesse configurabile in capo al presidente della commissione di gara, analizzando nel contempo le caratteristiche della piattaforma citata, anche con riguardo al sistema utilizzato per garantire l'anonimato ai sensi dell'art. 155, comma 4, del d.lgs. 50/2016, senza tuttavia affrontare la specifica questione sollevata dall'Amministrazione istante con l'odierna richiesta di parere.

Tale questione attiene alla possibilità, per la stazione appaltante, di comunicare ai commissari del concorso di progettazione (nominati successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte), i nominativi dei concorrenti mediante presentazione di un elenco degli stessi, fermo restando l'obbligo di rendere impossibile l'associazione del progetto (da esaminare in forma anonima) con il nome del professionista che lo ha redatto, in coerenza con le previsioni dettate dall'art. 155, comma 4, del Codice.

Al fine di stabilire se la soluzione proposta dal richiedente possa rii riferimento, sembra utile evidenziare preliminarmente che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddd), del d.lgs. 50/2016, i concorsi di progettazione sono «le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi».

La relativa disciplina è contenuta negli articoli 152 e seguenti del d.lgs. 50/2016. In particolare, l'art. 152 stabilisce ai commi 4 e 5, che nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7). L'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. La procedura si svolge secondo le previsioni degli articoli 153 e seguenti.

Con riguardo alla disciplina dettata dalle disposizioni sopra richiamate in ordine al concorso di progettazione, l'Autorità (con pareri AG5/2021 e AG 3/2018/AP) ha avuto modo di osservare che il concorso di progettazione e il concorso di idee, che ne è una sottospecie, sono procedure che si concludono con l'acquisto di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista. I primi identificano, quindi, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale, mentre nell'appalto di progettazione oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista. «Tale diversità di natura e di contenuto del concorso di progettazione rispetto all'appalto di progettazione costituisce la ragione per la quale la disciplina di settore non prevede l'indicazione nel bando di particolari requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale. Si tratta, infatti, di procedura intesa ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative. Da sottolineare anche che siffatta previsione si giustifica, tuttavia, soltanto con riferimento al concorso di progettazione che non sia inserito in un procedimento di appalto che comprenda anche e successivamente un servizio di ingegneria o di architettura; atteso che, in tale ipotesi, i concorrenti, potendo essere aggiudicatari anche dell'appalto, devono possedere altresì i necessari ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi» (parere AG5/2021).

Dai chiarimenti offerti dall'Autorità, può quindi evincersi che concorso di idee e concorso di progettazione costituiscono procedure distinte dall'appalto di progettazione, per oggetto, caratteristiche e modalità di aggiudicazione, in quanto dirette ad acquisire, premiandola o meno, un'idea progettuale nei termini previsti dalle norme richiamate.

Al fine di garantire una valutazione imparziale degli elaborati progettuali presentati dai concorrenti, l'art. 155 del d.lgs. 50/2016, sul quale verte il quesito sollevato dalOMISSIS....., in coerenza con le previsioni dell'art. 82 della direttiva 2014/24/UE, stabilisce che «1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78. [...] 3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. 4. *I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani*

e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente : Il portale dell'edilizia e degli appalti bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. [...] 5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati».

La norma sancisce quindi, con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere, da un lato, che ai commissari di gara si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78, con ciò chiarendo che non devono sussistere per gli stessi ipotesi di incompatibilità/conflicti di interesse rispetto ai concorrenti; dall'altro, stabilisce la regola dell'anonimato con riguardo alla presentazione del progetto da parte dei concorrenti e alla valutazione dello stesso da parte della commissione e precisa che l'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

Si tratta di una disposizione posta a garanzia della correttezza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa in tale ambito, al fine di eliminare giudizi arbitrari da parte della commissione di gara.

Analizzando i profili applicativi della norma, quanto all'aspetto relativo al rispetto del principio dell'anonimato, può richiamarsi l'avviso giurisprudenziale a tenore del quale «La regola dell'anonimato dei progetti è chiaramente funzionale alla garanzia dell'effettiva imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, e costituisce applicazione settoriale del più generale principio che vuole sottratto l'esame discrezionale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibile interferenza connessa alla conoscenza dell'identità dei concorrenti da cui esse provengono» (Cons. Stato, n. 458/2007; n. 2924/2021).

Dunque l'osservanza del principio dell'anonimato in tale ambito, impedendo l'associazione del nome del concorrente agli elaborati che la commissione deve esaminare, assicura la *par condicio* dei partecipanti, la trasparenza dell'attività valutativa e l'imparzialità dell'operato della commissione medesima.

La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che «ciò che rileva ai fini dell'anonimato negli elaborati concorsuali non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, circostanza che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. In particolare (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, III, 17 luglio 2018, n. 4331; Consiglio di Stato, IV, n. 5137/2015; Consiglio di Stato, V, n. 202/2014 e n. 652/2018), è stato affermato che sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell'anonimato: l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale» (TAR Catania n. 283/2023).

La giurisprudenza amministrativa chiarisce, dunque, che l'anonimato deve essere garantito essenzialmente nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in nessun modo riconducibili all'autore e che solo in caso di utilizzo intenzionale di eventuali segni di riconoscimento da parte del concorrente, può ritenersi violato il precetto in parola.

Quanto sopra al fine di garantire un esame obiettivo, trasparente e imparziale degli elaborati stessi da parte della commissione.

Tale finalità è perseguita dalla norma anche attraverso la previsione dell'applicabilità, ai commissari di gara, prevista dall'art. 155, comma 1, del d.lgs. 50/2016, dell'art. 77, comma 6 del Codice.

La norma da ultimo richiamata stabilisce, infatti, che «Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di

commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, sono stati accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi».

È quindi prevista, in capo ai commissari nominati per il concorso di progettazione, l'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalle norme sopra indicate, in relazione alla singola procedura di aggiudicazione.

Come evidenziato dall'Autorità, nella delibera n. 436/2020 citata in premessa e richiamata altresì nell'istanza di parere, l'art. 42 del d.lgs. 50/2016 [richiamato dall'art. 77, comma 6] «riprendendo un principio cardine già sancito dalla legge n. 241/1990, impone l'obbligo di astensione in capo al soggetto che intervenga nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o possa influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ed abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. Inoltre ai sensi dell'art. 77 comma 9 D.lgs. 50/2016 incombe sui commissari di gara l'obbligo di dichiarare, al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione. L'obbligo di astensione, e l'assenza di un conflitto d'interesse da dichiarare in una fase antecedente con dichiarazione sostitutiva viene, inoltre, ribadito nelle Linee Guida Anac n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019. *Le commissioni di gara, invero, devono essere composte da soggetti privi di qualsiasi interesse o coinvolgimento nella definizione dell'oggetto di gara, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di favoritismo o interferenza nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Il dovere di terzietà dei commissari costituisce un corollario dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di trasparenza cui deve ispirarsi tutta l'azione amministrativa*» (delibera n. 436/2020).

L'Autorità ha anche sottolineato che «in un'ottica maggiormente garantistica della correttezza dell'agere amministrativo, viene in rilievo un conflitto non solo reale ma anche *potenziale*, ovvero il mero rischio potenziale all'integrità ed imparzialità che l'interesse privatistico possa interferire con quello pubblicistico, a nulla rilevando, poi la concretizzazione del rischio e la causazione del danno (...)» (delibera citata).

Le cause di incompatibilità e i conflitti di interesse noti, quindi, devono essere comunicati da parte dei commissari alla stazione appaltante attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, così come le ipotesi di conflitto sopravvenute devono essere oggetto di comunicazione, in un'ottica di buona fede e trasparenza, anche alla fine di permettere alla P.A. le valutazioni del caso. Spetta infatti all'amministrazione appaltante, la valutazione circa l'inesistenza di ipotesi tali da determinare la ricorrenza effettiva e concreta di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi del componente la commissione tale da comportare l'astensione (delibera n. 436/2022).

Conclusivamente sul punto, quindi, nell'ambito del concorso di progettazione, al fine di garantire un trasparente e imparziale svolgimento dello stesso, selezionando la migliore idea progettuale per il perseguimento delle finalità pubbliche sottese alla gara, è richiesto dal legislatore che la valutazione degli elaborati progettuali sia affidata a commissari per i quali non sussistano ipotesi di incompatibilità o conflitti di interessi, prevedendo nel contempo la regola dell'anonimato con riguardo alla presentazione del progetto da parte dei concorrenti e alla valutazione dello stesso da parte della commissione, nei termini sopra indicati.

L'applicazione dei precetti richiamati, a parere dell'amministrazione istante, nello svolgimento del concorso di progettazione mediante la piattaforma ".....OMISSIS.....", con le caratteristiche descritte in premessa, non appare pienamente ed efficacemente garantita.

Ciò in quanto, come descritto in premessa, potendo i commissari con solo all'esito della procedura selettiva, gli stessi non sono in grado di rendere una dichiarazione compiuta e pienamente consapevole in ordine all'insussistenza di ipotesi incompatibilità/conflitti di interessi rispetto ad essi, dovendo peraltro confermare o meno quanto dichiarato all'atto di insediamento in ordine a tali profili, nella fase conclusiva della procedura, dopo aver conosciuto i nominativi dei concorrenti stessi. Fase in cui, l'amministrazione procederà all'esclusione del concorrente in conflitto di interesse con il commissario, nei termini descritti nell'istanza.

Secondo l'amministrazione richiedente, pertanto, al fine di garantire una valutazione *ex ante* delle situazioni sopra descritte in capo ai commissari, sembrerebbe più corretto comunicare a questi ultimi, all'atto di insediamento, i nominativi dei partecipanti al concorso di progettazione, mediante presentazione di un elenco degli stessi, fermo restando l'obbligo di rendere impossibile l'associazione del progetto (da esaminare in forma anonima) con il nome del professionista che lo ha redatto.

Tale soluzione sembrerebbe in linea con le previsioni normative contemplanti l'anonimato nell'esame dei progetti e contemporaneamente consentirebbe alla stazione appaltante - acquisite le dichiarazioni a monte e non a valle della procedura- di intervenire prontamente nel caso di sussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, evitando dispendiose procedure che potrebbero concludersi con la loro caducazione o con l'esclusione di uno o più degli operatori utilmente collocati in graduatoria.

Il procedimento proposto dalOMISSIS..... con riguardo al concorso di progettazione, nei termini appena descritti, sembra ammissibile sia alla luce del dato normativo di riferimento, sia sulla base dell'avviso già espresso da questa Autorità in ordine ad un concorso di progettazione indetto da altra Amministrazione.

Quanto al primo profilo, si evidenzia che l'art. 155, comma 4, del Codice stabilisce che *«I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice»*.

Pertanto la norma fa riferimento *all'esame in forma anonima dei progetti*, senza escludere in maniera espressa la previa conoscibilità dell'elenco dei nominativi dei concorrenti da parte della commissione, nei termini indicati.

Come sottolineato in precedenza, infatti, l'anonimato deve essere garantito essenzialmente nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all'autore e solo in caso di utilizzo intenzionale di eventuali segni di riconoscimento da parte del concorrente, può ritenersi violato il precetto in parola.

L'eventuale conoscenza dei nominativi dei concorrenti, da parte dei commissari, senza alcuna associazione degli stessi con agli elaborati progettuali prodotti in gara, sembra quindi consentire la valutazione in forma anonima degli stessi, come richiesto dall'art. 155, comma 4, del Codice, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa in tale ambito.

Del resto, in senso favorevole alla soluzione in esame, si è espressa anche questa Autorità in relazione ad un concorso di progettazione indetto da un'amministrazione regionale (delibera n. 794/2021).

In tal caso l'Autorità ha censurato, in primo luogo, l'operato della stazione appaltante ritenendo non conforme al dato normativo di riferimento, la nomina della Commissione di concorso in un momento antecedente alla data fissata per la presentazione delle offerte. Ciò in quanto tale *modus operandi* non è apparso coerente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 154, comma 1 e 77, comma 7, del Codice, contemplante la nomina dei commissari dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (*"La conoscenza dei commissari in un momento antecedente al termine della scadenza delle offerte potrebbe influenzare la decisione di partecipare alla gara e agevolare la predisposizione dell'offerta da parte di alcuni concorrenti in contrasto con i principi di libera concorrenza e par condicio..."* delibera cit.).

La scelta della stazione appaltante in tal senso, era motivata dalla conflitti d'interesse dei commissari potessero venire in luce solo nella fase conclusiva della procedura, con conseguenze dirette sul corretto svolgimento del concorso di progettazione.

In relazione a tale aspetto, nella delibera citata è stato evidenziato che come ragionevolmente osservato dalla stazione appaltante «... la mancata conoscenza dei membri della Commissione da parte degli operatori e dei medesimi da parte dei commissari potrebbe generare l'impasse di addivenire ad ipotesi di conflitto d'interesse macroscopico conoscibile solo nella fase finale del concorso, ma tale eventualità non può essere superata con la nomina preventiva della commissione».

Pertanto, nel ribadire l'avviso espresso nella delibera n. 794/2021 in ordine alla necessaria nomina dei commissari successivamente alla data fissata per la scadenza delle offerte, in relazione alla medesimo concorso di progettazione, la stessa Autorità, con successiva comunicazione del 14 marzo 2022 rivolta alla stazione appaltante, ha aggiunto che al fine di superare le criticità sollevate in ordine alla verifica della sussistenza di conflitti di interesse in capo ai commissari, *«una soluzione maggiormente garantista potrebbe essere rinvenuta nella conoscibilità del nome dei concorrenti da parte dei commissari, nella fase di accettazione dell'incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici».*

In tal modo, secondo l'Autorità, si configurerebbe *«un onere di astensione del commissario in caso di conflitto d'interessi con un operatore partecipante alla procedura selettiva, che possa derivare anche da pregressi rapporti lavorativi e non la mancata partecipazione (o esclusione) dell'operatore, prevista dall'ordinamento solo come extrema ratio».*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 155 del d.lgs. 50/2016 e dell'avviso espresso dall'Autorità in ordine ai profili applicativi della norma, come sopra illustrato, sembra non contrastare con il dato normativo di riferimento, procedere nel senso proposto dall'Amministrazione richiedente, ossia consentendo la conoscibilità dei concorrenti da parte dei commissari già nella fase di accettazione dell'incarico, *senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali da esaminare*, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

In tal modo i commissari all'atto dell'accettazione dell'incarico, sarebbero in grado di rendere la dichiarazione in ordine alla insussistenza di una situazione di incompatibilità/conflitti di interessi in maniera compiuta e consapevole, a garanzia dell'imparzialità di giudizio e della trasparenza dell'attività svolta, nel rispetto comunque del principio dell'anonimato sancito dalla disposizione dell'art. 155, comma 4 del Codice.

La regola dell'anonimato dei progetti sarebbe in tal modo comunque rispettata, garantendo l'imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, in quanto in grado di sottrarre l'esame delle proposte progettuali a possibili interferenze connesse alla conoscenza dell'identità dei concorrenti da cui le stesse provengono.

È appena il caso di aggiungere che la soluzione proposta appare in linea anche con le previsioni del nuovo Codice.

Il d.lgs. 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, secondo le previsioni contenute negli articoli 226 e 229 dello stesso, contempla infatti all'art. 46 la nuova disciplina del concorso di progettazione, ribadendo – per i profili in esame – quanto già stabilito dall'art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, mediante rinvio espresso, contenuto al comma 1, alle direttive appalti e concessioni del 2014.

Stabilisce infatti l'art. 46, comma 1, del nuovo Codice che «Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014».

A sua volta, l'art. 82 della direttiva 2014/24/UE stabilisce espressamente che la commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. 2. La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. [...] L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice».

È quindi confermato, nell'ambito del concorso di progettazione, il principio dell'anonimato con riguardo alla presentazione e alla valutazione delle proposte progettuali nell'ambito del concorso di progettazione, nei termini già fissati dall'art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016.

La soluzione proposta dalOMISSIS..... e ritenuta percorribile dall'Autorità con la pronuncia sopra richiamata, può quindi ritenersi coerente anche con l'assetto delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Sulla base delle considerazioni svolte,

Il Consiglio

Ritiene che:

- Nell'ambito del concorso di progettazione, la regola dell'anonimato sancita dall'art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, deve essere garantita nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all'autore degli stessi.
- Tenuto conto del disposto dell'art. 155, comma 4, del d.lgs. 50/2016, non appare in contrasto con il principio dell'anonimato ivi sancito, consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell'incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, da esaminare comune in forma anonima, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente